

Au  
Foro di  
elett. dom. 40 Au  
Av. ca Stato- Viale B. Partigiane 2.  
P.G.



LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE II PENALE

RIS 12/11  
Ord 19/12  
del 22-3-12  
dep. 15-3-12

composta dagli Ill.mi Signori

dott.ssa	<b>Maria Rosaria D'ANGELO</b>	Presidente
dott.	<b>Raffaele DI NAPOLI</b>	Consigliere rel.
dott.	<b>Giorgio PAREO</b>	Consigliere

riuniti in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n.42/2011 reg. ing. det. avente ad oggetto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 c.p.p., promossa da nato in Albania il 3.6.1980, residente a Leek ( Inghilterra), rappresentato e assistito dall'avv. del Foro di come da procura speciale in calce al ricorso,

**CONTRO**

**II MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova.

\*\*\*\*\*

La Corte,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 22 marzo 2012,

osserva:

con domanda depositata in data 30 dicembre 2011 nella Cancelleria di questa Corte per il tramite del difensore munito di procura speciale, in epigrafe generalizzato, chiedeva la liquidazione di somma di denaro, nella misura di euro 516.456,90 a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione patita a causa del mandato di arresto europeo emesso erroneamente a suo carico dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova - con la indicazione quale alias di Edmond BRAKA nato il 3.6.1980 - in data 10.11.2008, eseguito il 16.6.2009 e revocato, poi, il 15.6.2010.

Precisava il ricorrente che un siffatto M.A.E. era stato emesso in esecuzione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova che aveva condannato Edmond BRAKA, come sopra generalizzato, alla pena di anni 16 di reclusione, per il reato di omicidio di cui all'art. 575 cod. pen. di tale Castello Espugna Miguel Marcelo, verificatosi in Genova il 26.10.2004.

Con riferimento alle specifiche vicende che lo avevano interessato direttamente, il ricorrente riferiva di essere stato fermato dalla polizia inglese il giorno 16.9.2009 e tratto in arresto il giorno successivo in esecuzione del M.A.E. di cui sopra per poi, in data 29.6.2009, essere sottoposto ad un regime di libertà provvisoria condizionata a precise prescrizioni con la installazione di un braccialetto elettronico sulla sua persona.

Nella successiva data del 9.4.2010, al termine della procedura come sopra instauratasi, veniva disposta la consegna dell' alle autorità italiane con nuova applicazione della misura della custodia cautelare in carcere che si protraeva sino al 7.5.2.2010, data in cui veniva applicata la misura della libertà provvisoria subordinata alle stesse condizioni di cui innanzi, finì a quando, a seguito di ulteriori indagini svolte che provavano la sua estraneità al fatto omicidiario, in data 15.6.2010 il M.A.E. anzidetto veniva formalmente revocato.

Pertanto, posto che il procedimento penale conclusosi con la condanna a 16 anni di reclusione aveva riguardato il soggetto Edmond Braka, completamente diverso e col quale esso ricorrente non aveva avuto mai nulla a che spartire, che il primo M.A.E. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 15.2.2008 era stato emesso solo nei confronti dell'effettivo condannato e che il successivo cambiamento delle generalità del destinatario del M.A.E. era dipeso esclusivamente da

“error in procedendo”, non potendosi ravvisare sorta di elementi che potessero configurare ipotesi di dolo o colpa grave alla propria detenzione, accoglibile, a dire del difensore, si rivelava la proposta domanda di indennizzo che, oltre ai due segmenti di “custody” (dal 17.6.2009 al 24.6.2009 e dal 9.4.2010 al 7.5.2010) doveva comprendere anche i periodi in cui l’era stato sottoposto alla misura della libertà controllata (dal 24.6.2009 al 9.4.2010 e dal 7.5.2010 al 15.6.2010), vale a dire per complessivi giorni 363, atteso che si trattava anche in tale ultimo caso di “iniqua” privazione della libertà e che, pur in assenza di una perfetta corrispondenza nel nostro ordinamento della “conditional bail”, la stessa per le sue caratteristiche di gravosità e la previsione della installazione sulla persona di braccialetto elettronico, più che alla misura dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 c.p.p. era meglio assimilabile all’altra degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284 c.p.p.

In ordine al quantum della pretesa fatta valere, il difensore dell’  
richiamando l’orientamento della Suprema Corte per il quale la liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione, svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, doveva tener globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, in modo da comprendere qualsiasi danno, patrimoniale e morale, diretto o mediato, che sia in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione, atteso che lo scopo della legge, “*se non il risarcimento, era pur sempre quello di consentire, a colui che è stato privato della libertà, di riappropriarsi della propria vita sociale, lavorativa e familiare, ingiustamente interrotte*” faceva rilevare le ingenti ed eterogenee conseguenze derivate al ricorrente per il protrarsi della “sconvolgente odissea giudiziaria” e, segnatamente:

la mancata e ridotta percezione dello stipendio nei periodi trascorsi in *custody* e in *conditional bail* per una perdita netta di £ 2.472,

la impossibilità nei periodi suddetti di far fronte al pagamento del mutuo sulla propria abitazione con una perdita di £ 2.694,30;

la necessità, in conseguenza di quanto sopra, di ricorrere ad un prestito bancario e presso familiari per un ammontare di circa £ 15.000;

un esborso circa £ 4.908 per la sua partecipazione a n. 12 udienze tenutesi a Londra in relazione al procedimento di esecuzione del M.A.E;

lo stress psico-fisico conseguente alla esecuzione del M.A.E. con ripercussioni dello stesso anche in ambito familiare, sociale e lavorativo, unitamente allo *strepitus fori* sviluppatosi in conseguenza dei fatti allo stesso occorsi, circostanze tutte, queste, che portavano ad individuare la richiesta di indennizzo della già indicata somma di euro 516.456,90 o in altra di giustizia da determinarsi da parte della adita Corte.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato depositando memoria con la quale chiedeva la reiezione della avversa istanza per il comportamento gravemente colposo del ricorrente che aveva avuto efficienza causale nella determinazione della detenzione e, in subordine, il prudente contenimento dell'indennizzo richiesto.

Sosteneva, infatti, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova che in data 5.11.2008 la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia aveva comunicato di aver appreso dal collaterale organismo Interpol dell'Albania che le impronte del ricercato Braka Edmond, figlio di Myftar, nato a Fier (Albania) il 3.6.1980, e di cui al cartellino dattiloscopico della Questura di Milano del 14.11.1996, erano identiche alle impronte di [redacted] figlio di Myftar, nato a Fier (Albania) il 3.6.1980.

A conferma di quanto sopra, sovveniva la nota del 10.3.2009 della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia la quale rappresentava che [redacted] nato a Fier il 3.6.1980, alias Braka Edmond, era stato localizzato in quel territorio in occasione di un lontano fotosegnalamento avvenuto ad opera del Compartimento Polfer di Milano in cui l'odierno ricorrente aveva egli stesso fornito le generalità di Braka Edmond nato il 3.6.1980 a Fier (Albania).

Di conseguenza la Avvocatura dello Stato asseriva che l'errore in cui erano incorse l'Amministrazione della Giustizia e l'Amministrazione dell'Interno trovavano diretto collegamento causale con la lontana e falsa dichiarazione del ricorrente che riferì, contrariamente al vero, chiamarsi Braka Edmond nato a Fier (Albania) il 3.6.1980, dichiarazione in forza della quale, poi, la Giustizia Italiana lo aveva individuato come il responsabile dell'omicidio del Castello Espugna Miguel Marcelo e di cui alla sentenza innanzi meglio specificata.

Pertanto - concludeva la Avvocatura dello Stato nella sua comparsa di costituzione - se errori potevano esserci stati da parte delle Amministrazioni suddette, per gli stessi la condotta dell' [redacted] non poteva ritenersi immune da censure,

essendo lo scambio di persone stato dal medesimo volontariamente causato, non senza pretermettere che, anche in sede di esecuzione del M.A.E. l'aver il ricorrente sottaciuto l'episodio che aveva originato lo scambio anzidetto, costituiva, comunque, colpa grave intesa come negligenza da valutarsi debitamente nella procedura de qua, specie considerando che la informatizzazione del sistema SDI, per i tempi tecnici propri della sua procedura, non consentiva alla Amministrazione di procedere alla verifica dei dati in esso contenuti, presuntivamente genuini, in caso di mancato assolvimento dell'onere, di colui che aveva innescato l'errore, di dirimere lo stesso con precise allegazioni e riferimenti alle sue consapevoli false dichiarazioni rese in ordine alla sua identità personale.

La giurisprudenza richiamata sul punto aveva costantemente affermato che "*In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'esercizio, da parte dell'indagato di un comportamento reticente costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa, ma che può lo stesso rilevare ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave quando l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare*"

E sempre la Suprema Corte ( ex plurimis n. 13604/ 2008 ) aveva stabilito che "*la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, abbiano il loro contributo causale obiettivo nel prodursi dell'effetto della privazione della libertà personale*"

In via di estremo subordine, infine, la Avvocatura dello Stato, pur non disconoscendo che la liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione era disancorata da criteri o parametri rigidi e che ben poteva procedersi a tal fine con equità, valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che erano derivate dalla privazione della libertà, richiamava le pronunzie della Suprema Corte per le quali nella valutazione indennitaria doveva necessariamente, quantomeno come dato di partenza, tenersi in considerazione il parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen.,

espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre la richiesta dell'indennizzo de quo, nella sua massima quantificazione operata in ricorso, appariva assolutamente svincolata dal dato desumibile secondo il calcolo nummario.

Ritiene la Corte, sentite le parti ed esaminati gli atti contenuti nell'intero fascicolo processuale riguardante il procedimento penale a carico del ricorrente, che la domanda del predetto debba trovare accoglimento.

Ciò in quanto, per valutare la sussistenza del diritto alla riparazione della carcerazione ingiustamente sofferta – come sopra già affermato. – deve portarsi l'esame sulla eventuale esistenza, da parte del resistente, di un comportamento che possa costituire quella colpa grave che esclude invece la sussistenza del diritto.

A tale scopo, si sottolinea come la giurisprudenza del Supremo Collegio ritenga che “ la colpa grave prevista dall'articolo 314 ,1° comma CPP, come causa di esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ricorre in tutti quei casi in cui un soggetto, per macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, ponga in essere una situazione tale da fornire prevedibile ragione di intervento alla autorità giudiziaria”:Cass pen. 11.5.1993, Disetti,

Ed ancora , che “il giudice dell'equo indennizzo, nel conoscere circa la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento della riparazione pecuniaria, in termini di colpa grave, deve valutare la condotta tenuta dall'interessato, sinergica alla produzione dell'evento fonte del diritto, sia anteriormente che posteriormente al momento della privazione della libertà, e più in generale , alla legale conoscenza della attivazione delle indagini a suo carico “: Cass. Sez. Un. 13.12.1995, Sarnataro.

Nel caso di specie, pur non escludendosi che il comportamento del ricorrente, nella circostanza in cui ebbe a fornire false indicazioni sulla sua identità personale, sia da ritenere riprovevole, non per questo deve ritenersi di per se idoneo ad integrare do lo o colpa grave – quale causa della sua detenzione -, atteso che una siffatta condotta, posta in essere nel lontano 1996, non poteva in alcun modo rendere prevedibile in capo allo stesso dichiarante un intervento della A.G. restrittivo della sua libertà personale per un reato di omicidio che sarebbe stato commesso dopo ben 8 anni dal soggetto col quale egli stesso si era identificato, specie in assenza di situazioni conflittuali o di sorta di

elementi o moventi che potessero far presagire da parte del Braka Edmond la commissione di un omicidio nei confronti di altro soggetto per il quale, peraltro, non vi è prova alcuna di una conoscenza da parte del ricorrente.

Non va sottaciuto, inoltre, che solo a distanza di un anno dall'eseguito fermo e successivo arresto dell' ✍  
l'Autorità britannica procedente - a seguito della trasmissione da parte dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze di Polizia di cartellino fotodattiloscopico del soggetto ricercato per l'omicidio de quo, rilevato in Albania a seguito di un furto perpetrato dallo stesso - accertava che le impronte del soggetto arrestato, quale destinatario del M.A.E. in questione, non corrispondevano a quelle del cartellino fotosegnaleatico di Braka Edmond quale autore materiale dell'omicidio per il quale era stata emessa dalla Corte di Assise di Genova sentenza in data 31.3.2006 e una tal circostanza, pur nella comprensione della necessità del tempo occorrente per una verifica dei dati inseriti nel sistema informatizzato SDI, non si rivela compatibile e giustificabile con il lasso di tempo effettivamente intercorso perchè emergesse la non coincidenza tra le impronte digitali del soggetto fermato e quelle del soggetto autore dell'omicidio nei cui effettivi confronti era stata emessa la sentenza di cui sopra ed il M.A.E. in esecuzione della stessa.

Non può, di conseguenza, ritenersi un nesso diretto tra la condotta del ricorrente al momento del suo foto segnalamento del 14.11.1996 e la restrizione della sua libertà personale conseguente alla esecuzione del M.A.E. emesso nei confronti di altro soggetto resosi responsabile di reato di omicidio commesso dopo circa 8 anni in data 26.10.2004 in maniera completamente non prevedibile da parte del dichiarante le proprie false generalità.

Ovviamente, non resta del tutto irrilevante e priva di effetti la condotta del ricorrente nei termini innanzi esposti, posto che la stessa si rivela idonea ad incidere sulla determinazione del "quantum", alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per il quale " *In tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve ( Cass. Pen. Sez. IV, 20.05.2008 n. 27529 )*"

Va, pertanto, la domanda di indennizzo del predetto accolta.

In ordine all' ammontare di un tale indennizzo, poi, si fa rilevare come – per giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte – la liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione – come sopra già precisato – è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, con la sola precisazione che al giudice non è consentito superare il tetto massimo della liquidazione, fissato dall'art. 314 c.p.p. in euro 516.456,90 con riferimento al termine massimo della custodia cautelare che, ai sensi dell'art. 303, comma 4, c.p.p. è di sei anni.

Va precisato, poi, che l'equa riparazione di cui all'art. 314 c.p.p. costituisce un concetto diverso dal risarcimento del danno, in quanto il contenuto di essa non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che essa abbia prodotto.

Circa la quantificazione dell'indennizzo, ancora, ha stabilito la Suprema Corte che la stessa non può richiedere la necessaria prova, e neppure l'allegazione delle specifiche voci di danno, dovendosi in ogni caso dar luogo ad una pronuncia equitativa da valutare, anche sotto il profilo motivazionale, nella sua intrinseca ragionevolezza e non con criteri mutuabili dai principi civilistici attinenti all'onere della prova, onere che può ritenersi sussistente solo quando la parte interessata intenda far sì che nella determinazione del quantum si tenga conto di determinati specifici fattori idonei ad incidere sul risultato dell'operazione.

Nel caso di specie, pertanto, a titolo di riparazione per gli effettivi 41 giorni di detenzione ( dal 16.6.2009 al 29.6.2009 e dal 9.4.2010 al 7.5.2010 ) al ricorrente viene liquidato un indennizzo di euro 9.635,00 sulla base di euro 235,00 – limite massimo ex lege - per ciascun giorno di restrizione della libertà personale.

Nulla, per contro, è da riconoscersi per i restanti periodi di “ *conditional bail*” per la loro non equiparabilità alla misura degli arresti domiciliari prevista dall'ordinamento italiano, osservandosi, a tal riguardo, che con la misura non detentiva applicata l' non è stato privato della sua libertà personale che, invece, ha solo subito delle limitazioni proprie delle misure cautelari non detentive per le quali è precluso il rimedio di cui agli artt. 314 e 315 del nostro codice di procedura penale.

Parimenti non riconoscibili al ricorrente risultano gli esborsi sostenuti per la partecipazione alle udienze tenutesi nel corso della procedura, esclusi dall'ambito indennitario de quo da costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, né il rimborso di un solo asserito prestito bancario di £ 12.039 resosi necessario per una perdita stipendiale di £ 2.694,30, sia per la mancanza di prova dello stesso, sia per la non corrispondenza del relativo importo alla perdita subita.

Va, invece, riconosciuta la chiesta indennizzabilità della decurtazione retributiva nella dedotta sua entità di £ 2.472, quale diretta conseguenza della ingiusta detenzione patita, unitamente al danno da "stress" psichico derivante dalla privazione della sua libertà personale e a quello dello "*strepitus fori*" conseguente alla attenzione mediatica e non data alla vicenda, danni, questi ultimi, che devono essere posti in relazione, oltre che alla ingiusta privazione della sua libertà personale - quale fattore generale di conseguenze negative sul piano personale, familiare e sociale - anche alle particolari conseguenze di ordine strettamente economico, quali dirette loro derivazioni dal provvedimento restrittivo della libertà personale e, a tal proposito, l'indennizzo che, a giudizio di questa Corte - anche in considerazione della condotta connotata da colpa lieve dello stesso ricorrente sopra illustrata - deve in maniera equa essere riconosciuto all' viene determinato in complessivi euro 19.635,00 pervenendosi allo stesso prendendo a computo la somma di euro 235 per ciascuno dei 41 giorni di detenzione carceraria ( euro 9.635,00 ) e quella di euro 10.000,00 per i restanti danni di ordine morale, somma determinata in via equitativa considerata la portata, entità, natura e tipo di danni patiti dal ricorrente, così come indicati nella sua domanda, ed aggiungendosi a tali suddetti importi anche quello di euro corrispondenti a £ 2.472 per ridotta percezione stipendiale durante la detenzione.

All'accoglimento della domanda consegue per l'avvocatura dello Stato, che solo in via di subordine ha chiesto una limitazione della indennità liquidando, l'onere del pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE DI APPELLO

Visti gli artt.314 e 315 C.P.P.,

ACCOGLIE

la domanda proposta da da nato in Albania il 3.6.1980,  
residente a Leek ( Inghilterra), rappresentato e assistito dall'avv. del  
Foreo di come da procura speciale in calce al ricorso, e condanna II  
**MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato alla  
corresponsione in favore dell' di un indennizzo che si determina in  
complessivi euro 19.635,00, (ventinovemilaseicento trentacinque ), oltre quell'altro di  
euro corrispondenti alla somma di £. 2.472.

Condanna, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ut sopra  
rappresentato, alla refusione delle spese processuali in favore di che si  
liquidano in euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza al  
Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Genova, ad  
al suo difensore e al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso  
l'Avvocatura dello Stato di Genova.

Genova, li 13 giugno 2012.


**IL CONSIGLIERE EST.**

*dott. Raffaele DI NAPOLI*



**IL PRESIDENTE**

*dott. Maria Rosaria D'ANGELO*



ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Carla BERGESE



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Carla BERGESE